



Approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 24-18 del 6.04.18
e modificato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 35/18 del 27.06.18
Modificato con deliberazione di Consiglio Direttivo n.37/22 del 28/11/2022

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI, DEI CONTRIBUTI E DEGLI AUSILI ECONOMICI DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Art. 1

Disposizioni generali

Viste le finalità riportate nella legge 6 dicembre 1991, n° 394 articolo 1 e successive modifiche ed integrazioni, il presente Regolamento determina, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le modalità di carattere generale per la concessione del Patrocinio, dell'Ausilio Economico, del Contributo Ordinario e Straordinario a soggetti pubblici e privati da parte dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Art. 2

Oggetto e finalità

L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nell'ambito delle attribuzioni e finalità di cui alla Legge n.394/1991, provvede annualmente alla concessione di patrocini, gli ausili ed i contributi finanziari a favore di enti locali e territoriali, associazioni, organizzazioni e altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, per la realizzazione di progetti, attività e iniziative che abbiano come oggetto la tutela, la promozione, la conoscenza, la fruizione ed il rispetto delle caratteristiche e dei valori ambientali, naturali, paesistici, antropologici, storici e culturali locali propri del parco, la valorizzazione degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali, ed in particolare :

- a) iniziative editoriali;
- b) eventi ed attività culturali, congressi, convegni, seminari e manifestazioni varie e comunque riferite agli usi, costumi, consuetudini, folklore, feste e manifestazioni di

comprovata valenza storica ed antropologica, espressioni culturali proprie della comunità locale e delle attività tradizionali a questa connesse, ivi compreso l'artigianato locale, nonché tutte le materie di competenza dell'Ente parco come da Legge Quadro e statuto(art. 11 comma 2bis Legge n. 394/91) ;;

c) eventi ed attività ricreative e sportive ecocompatibili;

d) attività volte alla salvaguardia, valorizzazione, fruizione, conoscenza e promozione dei valori e delle risorse ambientali, naturalistiche, paesaggistiche demo-etno-antropologiche, archeologici, storici e culturali del territorio;

e) attività di educazione, di comunicazione ed informazione ambientale;

h) promozione del territorio e delle sue valenze, ivi compreso il patrimonio enogastronomico, i prodotti dell'agricoltura locale;

i) attività ed iniziative riconducibili alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) del Parco;

l) turismo naturalistico e culturale nonché sportivo;

Art.3

Natura degli interventi

Gli interventi dell'Ente Parco nei settori di cui al precedente articolo, si distinguono in:

a) **patrocinio**: costituisce "*patrocinio*" il riconoscimento ufficiale da parte dell'Ente Parco delle iniziative di particolare valore ambientale, culturale, scientifico, sociale, o comunque rilevanti sotto il profilo socio-culturale e tradizionale in genere. La concessione del Patrocinio da parte dell'Ente Parco non comporta, di per sé, l'attribuzione di benefici finanziari o agevolazioni. Tali iniziative dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "*con il patrocinio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga*";

b) **ausilio economico**: costituisce "*ausilio economico*" la fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Parco, nonché di prestazioni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti o collaboratori del Parco. La concessione dell'ausilio economico da parte dell'Ente Parco non comporta, di per sé, l'attribuzione di agevolazioni o benefici finanziari;

c) **contributo ordinario**: costituisce "*contributo ordinario*" la provvidenza, avente carattere occasionale, diretta a favorire attività od iniziative per le quali l'Ente Parco si accolla solo una parte dell'onere complessivo;

d) **contributo straordinario**: costituisce "*contributo straordinario*" il contributo concesso per iniziative e manifestazioni attinenti alle finalità di cui al presente regolamento aventi carattere di particolare rilevanza per la valorizzazione del Parco. In tali circostanze il Consiglio Direttivo può, su specifica indicazione del Presidente, prendere in

considerazione domande di contributo presentate, anche fuori dai termini, a condizione che sussistano le necessarie risorse finanziarie.

Art. 4 **Soggetti beneficiari**

Il Patrocinio, il Contributo o l'Ausilio Economico del Parco possono essere concessi a favore di persone singole e associazioni, enti pubblici e privati, cooperative, fondazioni, associazioni di volontariato, per lo svolgimento, senza fini di lucro, delle attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 5 **Modalità e criteri per la concessione del contributo finanziario**

Le risorse destinate alla concessione di contributi trovano copertura nel bilancio ordinario dell'Ente nei rispettivi capitoli.

Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco stabilisce ogni anno, con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, i settori di prioritari intervento tra quelli indicati nel precedente art. 2.

I contributi finanziari sono concessi dal Consiglio Direttivo dell'Ente con proprio atto deliberativo e sono comunicati dal Presidente.

Art. 6 **Patrocinio**

Ai fini del presente Regolamento, costituisce "Patrocinio" il riconoscimento ufficiale da parte dell'Ente del particolare valore- ambientale, culturale, scientifico, sociale, socio culturale e tradizionale in genere dell'evento o dell'iniziativa proposta in quanto in linea con le finalità istituzionali dell'Ente Parco.

La concessione del patrocinio da parte dell'Ente Parco non comporta l'attribuzione di benefici finanziari o agevolazioni.

Le richieste di patrocinio devono essere indirizzate al Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga almeno 20 giorni consecutivi precedenti all'iniziativa.

L'eventuale concessione del patrocinio avviene entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta ad opera del Presidente.

La concessione del patrocinio autorizza l'utilizzo dell'emblema del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed obbliga il beneficiario alla dicitura "*con il patrocinio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga*".

Art. 7 **Ausilio economico**

Ai fini del presente Regolamento, costituisce “Ausilio Economico” la fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Parco, nonché di prestazioni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti o collaboratori del Parco.

La concessione dell'Ausilio Economico da parte dell'Ente Parco non comporta, di per sé, l'attribuzione di agevolazioni o benefici finanziari .

Le richieste di Ausilio Economico devono essere indirizzate al Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, indicando in modo visibile la dicitura “Richiesta di Concessione dell'Ausilio Economico”, almeno 30 giorni consecutivi precedenti all'iniziativa.

L'eventuale concessione dell'Ausilio Economico avviene, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Presidente è delegato alla concessione dell'Ausilio economico.

La concessione dell'Ausilio Economico autorizza contestualmente all'uso del marchio dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di concessione di Ausilio Economico.

Art. 8 **Contributo Ordinario**

Ai fini del presente Regolamento, costituisce “Contributo Ordinario” la provvidenza, avente carattere occasionale, diretta a favorire attività od iniziative per le quali l'Ente Parco si accolla solo una parte dell'onere complessivo; e ciò nella misura, ricompresa tra il 95% e il 5%, che sarà di volta in volta determinata in via generale nel bando

Il contributo viene concesso per iniziative o progetti di rilevante interesse per il Parco proposti da soggetti pubblici o privati.

I richiedenti, indicati all'art. 3, devono autocertificare nella richiesta, pena la irricevibilità della stessa:

- a) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste all'art.80 d. lgs. 50/2016;
- b) di non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, per i divieti di cui all'Art. 11, comma 3, della Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni.

Il soggetto che invia la richiesta di contributo deve essere il beneficiario del contributo stesso.

Nel caso di soggetti aventi personalità giuridica il richiedente è tenuto a dimostrare la legale rappresentanza.

Non può essere concesso, per lo stesso soggetto beneficiario, più di un contributi (ordinario o straordinario) nell'esercizio finanziario di riferimento.

Resta nell'esclusiva facoltà dell'Ente decidere quale, fra le eventuali, diverse iniziative proposte, ammettere a contributo.

Il **termine** per la presentazione delle domande è fissato:

- al **10 maggio** per quelle relative al periodo giugno-novembre.
- al **10 novembre** per le iniziative che si svolgono nel periodo compreso tra dicembre e maggio.

L'applicazione del presente regolamento è subordinata alla pubblicazione degli avvisi pubblici di manifestazione di interesse finalizzati alla presentazione delle domande di concessione di contributo.

I suddetti avvisi riporteranno, in forma dettagliata, le modalità, i criteri, i punteggi e le relative scadenze, e verranno pubblicati almeno 30 giorni prima dei termini di cui sopra, mediante pubblicazione nel proprio Albo e sul proprio sito web, fermo restando le disponibilità di bilancio.

La concessione del contributo vincola il beneficiario, a pena di decadenza, a far risultare in modo ben visibile la dicitura "*Realizzato col contributo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga*" in tutte le attività collegate direttamente all'iniziativa, ivi comprese le pubblicazioni cartacee e multimediali.

Art. 9 **Contributo Straordinario**

Possono essere prese in considerazione istanze giunte oltre i termini indicati dall'articolo 8, per iniziative relative ad attività non programmate o legate ad eventi non prevedibili al momento della scadenza di tali termini, purché la somma a tale scopo complessivamente destinata non superi il 30% della copertura delle spese previste.

Le istanze di Contributo Straordinario dovranno essere presentate comunque per gli interventi e secondo le finalità indicate al precedente art. 2 del presente Regolamento.

Al fine di verificare la compatibilità tra l'evento e le finalità del Parco, nonché la sussistenza del requisito di straordinarietà, il Presidente sottopone l'istanza al Consiglio Direttivo. Il Contributo Straordinario è concesso con atto del Consiglio Direttivo.

Art. 10 **Concessione dei Contributi**

Le domande di concessione pervenute a seguito di avviso pubblico, previa trasmissione al Presidente che le ha ricevute, verranno assegnate dal Direttore agli uffici competenti che cureranno il riscontro della completezza e della validità della documentazione allegata, procedendo all'istruttoria delle stesse.

L'esame e la valutazione delle richieste di contributo verranno valutate da una commissione interna composta dal Presidente, dal Direttore e da tre dipendenti, scelti di volta in volta, tra gli uffici competenti.

Il Presidente potrà richiedere agli interessati le necessarie integrazioni ed i necessari chiarimenti formulati con relazione scritta dagli uffici, sulla base dei criteri di valutazione individuati negli avvisi pubblici dedicati.

La commissione predisporrà una graduatoria delle richieste pervenute e ritenute ammissibili con i relativi punteggi, calcolati sulla base dei criteri individuati nell'avviso pubblico, da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso pubblico nonché di quanto stabilito dal presente regolamento, il Consiglio Direttivo, acquisita la graduatoria della commissione di valutazione, stabilisce l'entità del contributo spettante a ciascun ammesso.

Il Consiglio Direttivo, provvederà all'approvazione degli interventi di contributo sulla base delle indicazioni e degli elementi forniti dalla commissione interna di valutazione di cui al comma 2.

Art. 11 **Criteri di valutazione**

I criteri, i punteggi e le modalità verranno stabiliti di volta in volta negli avvisi pubblici predisposti dal Direttore, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio direttivo secondo le modalità stabilite all'art.5 e di volta in volta pubblicati alle scadenze previste nel presente regolamento.

Negli stessi avvisi pubblici comunque sarà tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione degli interventi, di seguito espressi in maniera sintetica e non sostanziale:

1. compatibilità delle iniziative proposte con le finalità istituzionali del Parco indicate nella legge 6 dicembre 1991, n. 394;
2. incidenza dell'iniziativa sul territorio del Parco;
3. rilevanza storica ed economico - sociale dell'iniziativa;
4. valore dell'iniziativa ai fini promozionali e di valorizzazione del territorio;
5. valore dell'iniziativa al fine della salvaguardia, della conservazione, della conoscenza e della valorizzazione delle matrici storiche ed ambientali nonché per la fruibilità e rilancio del territorio in termini ecocompatibili;
6. rilevanza delle esigenze proprie dei territori ricompresi nei crateri sismici del 2009 e del 2016.

Art. 12 **Assegnazione del contributo**

Il richiedente ammesso a contributo è tenuto a realizzare l'iniziativa conformemente al programma illustrato nella domanda.

Ogni variazione riferita all'iniziativa ammessa a contributo dovrà necessariamente e tempestivamente essere comunicata all'Ente Parco che valuterà eventuali adempimenti dal caso.

Qualora l'iniziativa ammessa a contributo fosse per qualsivoglia motivo annullata, l'Ente Parco procederà alla immediata revoca del contributo stanziato.

L'Ente Parco resta in ogni caso estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto di obbligazione costituito tra beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

Fra le spese ammissibili potranno comunque figurare quelle per il funzionamento dei soggetti promotori o organizzatori delle iniziative e attività.

I soggetti concessionari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali pubblicizzano le iniziative o attività che esse si realizzano con il concorso, o a totale finanziamento, dell'Ente Parco.

Art.13 Liquidazione

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della richiesta di liquidazione del soggetto proponente corredata del rendiconto analitico di tutte voci di entrata e di tutte le spese sostenute, di una relazione tecnica sulla manifestazione e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria, in base a quanto sarà precisamente contemplato negli appositi avvisi pubblici emanati di volta in volta.

Nell'ipotesi in cui dalla rendicontazione risulti una spesa effettivamente sostenuta, inferiore a quella preventivata e/o concessa, il contributo è liquidato in misura proporzionalmente ridotta.

Nel rendiconto delle spese comunque non possono essere riportate le spese legate agli assolvimenti dell'I.V.A. o di altre imposte dello Stato.

Art. 14 Revoca dei benefici

Nell'ipotesi che la documentazione prodotta risulti irregolare o sia accertata la mendacità della documentazione o qualora le iniziative non vengano svolte in conformità al progetto od alle prescrizioni impartite, nonché nei casi di palese violazione dell'obbligo di indicare "con il contributo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga", è disposta previa istruttoria dell'ufficio competente (ovvero del RUP), la revoca del contributo concesso, nonché la restituzione della somma eventualmente erogata maggiorata degli interessi legali, fatta salva ogni altra azione a tutela del Parco.

In ogni caso i soggetti, nei confronti dei quali è disposta la revoca del contributo non possono fruire di Patrocini, Contributi o Ausili Economici da parte del Parco, per una durata non inferiore ai tre anni.

L'Ente Parco resta in ogni caso estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione costituito tra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

I provvedimenti di concessione dei contributi, ai sensi dell'art. 22 della L. 412/91 e quelli di eventuale revoca per mendacità vengono resi noti mediante pubblicazione all'Albo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Art. 15
Trasparenza

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", i patrocini, i contributi e i finanziamenti concessi saranno pubblicati sul sito web del Parco, nell'apposita sezione dedicata all' "Amministrazione trasparente".

Art. 16
Norme transitorie

Il presente Regolamento viene approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo.

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione del Ministero vigilante.

Il Direttore dell'Ente ne dispone la pubblicazione permanente all'Albo dell'Ente nonché sul sito Internet ufficiale dell'Ente Parco Nazionale del Gran sasso e Monti della Laga all'indirizzo www.gransassolagapark.it

In sede di prima applicazione del presente regolamento l'Ente Parco si riserva la possibilità di esaminare le eventuali istanze già pervenute nonché di differire i termini di presentazione delle domande del presente regolamento fissando sin da ora il termine ultimo per la presentazione delle stesse al .../.../.....

Ogni disposizione regolamentare precedente all'entrata in vigore del presente regolamento e disciplinante le stesse materie è da ritenersi abrogata.